

LOTTO 2)

Capitolato Responsabilità Civile Terzi

e

Prestatori d'Opera

per il

Consorzio 5 Toscana Costa

Via degli Speciali, 17

57029 venturina (LI)

P. Iva/C.F. 01779220498

Società Assicuratrice ...

Agenzia di ...

Durata del contratto

Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2017

Scadenza ore 24.00 del 31/12/2019

Frazionamento annuale al 31/12 di ogni anno

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e pertanto il Consorzio, il Legale rappresentante, gli amministratori, il Direttore, i Quadri, i Consulenti, dipendenti e prestatori di lavoro anche occasionali.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

SOCIETÀ

La/le compagnia/e assicuratrice/i

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

FRANCHIGIA

L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato.

RETRIBUZIONI

Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente e non dipendente, compresi i compensi per l'attività libero professionale in regime intramurario, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga, compresi parasubordinati, lavoratori socialmente utili, lavoratori interinali.

FATTURATO

l'importo lordo fatturato dall'Assicurato per tutte le attività, l'installazione, l'assistenza, la riparazione e quant'altro riferentesi all'attività svolta, esclusa l'IVA.

POLIZZA

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

DIPENDENTI

Personale INAIL, non INAIL, interinale, parasubordinati.

BROKER INCARICATO

A.I.B. All Insurance Broker srl – via Machiavelli Pistoia, mandatario incaricato dal Contraente/Assicurato per la gestione ed esecuzione del contratto.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali e competenze previste dallo Statuto dell'Ente e/o allo stesso attribuite, in base alle disposizioni legislative e successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte anche regionale e regolamentare, comprese tutte le attività e servizi presenti e futuri che possono essere svolti con ogni mezzo ritenuto utile o necessario ed in qualunque luogo, sia direttamente che in qualità di committente e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori, nulla escluso né eccettuato.

Sono comprese le attività svolte dai prestatori di lavoro del Contraente presso altri Enti a seguito di comando del Contraente medesimo.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A titolo esemplificativo, e quindi non limitativo, viene di seguito riportata una descrizione sommaria delle principali attività e competenze:

1. Proprietà, realizzazione in economia e/o in amministrazione diretta, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica ed irrigazione.
2. Proprietà, realizzazione in economia e/o in amministrazione diretta, gestione e manutenzione di strade, acquedotti, condotte irrigue (canali e tubazioni) principali e secondarie, opere di presa, apparati di sollevamento, opere di sistemazione idraulica.
3. Proprietà, manutenzione e gestione di impianti di depurazione.
4. Esercizio e manutenzione di diga.
5. Manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica.
6. Realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e ripristino ambientale e di protezione delle calamità naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica.
7. Attività di progettazione e direzione lavori relativa alle precedenti.
8. Ogni altro compito connesso e funzionale.

Il Consorzio, qualora non gestisca o effettui in proprio tali servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi nell'esecuzione dell'attività ad essi demandata.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 01

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze All risks da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa (variante migliorativa n.4)

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli art. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e art. 12 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art. 02

PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

Art. 03

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l'istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Società.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale.

Art. 04

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo. Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 05

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C.

Art. 5 - Variazione del rischio (variante migliorativa n.4)

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte). L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 06

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali (variante migliorativa n.4)

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 4 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all'art. 27).

2. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 07

FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono esser fatte con lettera raccomandata, telegramma, fax o altro mezzo idoneo.

Art. 08

REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza che è da considerarsi quale minimo comunque acquisito.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

La differenza risultante dalla regolazione deve essere pagata nei (30) trenta giorni dalla relativa comunicazione. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione della polizza.

Art. 09

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio annuo è calcolato applicando il tasso lordo, che rimane fisso ed unico per tutta la durata del contratto, sull'importo totale del paramentro preso a riferimento per il calcolo del premio.

Art. 10

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 10 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di

lavoro” solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell’Inail qualora questa esercitasse diritto di surroga ai sensi del DPR 30 Giugno 1965, numero 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società si impegna altresì ad accettare ed adottare la procedura di seguito indicata per la gestione dei sinistri di responsabilità civile verso i terzi:

- 1) ricevuta la richiesta risarcitoria da parte del danneggiato, il Contraente tramite il broker la trasmette alla Società con lettera accompagnatoria, a titolo di denuncia, cui seguiranno successive documentazioni relative alla pratica.
- 2) La Società si mette in contatto direttamente con la controparte e riscontra alla Contraente tramite il broker, il numero della posizione aperta della pratica con il relativo nominativo dell’ispettorato preposto alla trattazione del sinistro ed eventuale perito incaricato.
- 3) In caso di azione giudiziale la Società comunicherà con congruo anticipo il nome dell’avvocato che assumerà la difesa dell’assicurato, nella causa promossa dall’avente diritto.

Art.10 BIS - PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI

La Società si impegna a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.

Art.10 BIS - PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI (variante migliorativa n.5)

L’Assicuratore:

1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
 - il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
 - la data di accadimento dell’evento;
 - la data della denuncia;
 - la tipologia dell’evento;
 - l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.]
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 1 % del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 500,00.
3. L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d’intesa con l’Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 11

GESTIONE DELLE VERGENZE DI DANNO

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo.

Alla fine di ciascun semestre la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un’apposito documento riportante:

- data del sinistro
- nominativo controparte

- importo liquidato
- data del pagamento
- importo da recuperare

Per detti sinistri, sin d'ora, il Contraente/Assicurato dà ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tal fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima, le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati. Ciò entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di cui al primo capoverso del presente articolo.

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile, penale ed amministrativa a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese legali e peritali sostenute sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art. 1917 C.C..

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Si conviene, altresì, che la scelta del legale per le difese giudiziali sia civile che penale, potrà essere operata direttamente dal Contraente previa informativa ed accettazione della Compagnia di Assicurazione. Le spese relative restano a carico della Compagnia di Assicurazione.

Art. 12

RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e sino al trentesimo giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 giorni.

Art. 12 - Clausola di recesso (variante migliorativa n.4)

In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

1. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.
2. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.
3. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 10 bis (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 13

FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 14

ONERI FISCALI

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

Art. 16

ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate per gli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro.

Art. 17

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra le società indicate nel riparto del premio ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella di polizza.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

Art. 19

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione:

1. all'esercizio dell'attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari;
2. alla proprietà e/o conduzione di:
 - Fabbricati ed aree ad essi pertinenti;
 - Altre aree, strutture edilizie in genere, diga, strade, acquedotti, condotte irrigue, centrali idroelettriche, macchinari, impianti ed attrezzature, anche se posti o utilizzati all'esterno delle ubicazioni dell'Ente.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all'art. 5 del Dlgs 38/2000.
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000. I risarcimenti dovuti ai sensi del Codice Civile, di cui al presente punto 3), saranno corrisposti previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia di € 2.500.00.
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinerare" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'INAIL.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l'infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D. Lgs. 276/03 soggetti e non soggetti INAIL si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario

Art. 20

PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati terzi rispetto all'assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di terzo limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente.

Non sono considerati terzi i dipendenti e i lavoratori parasubordinati dell'assicurato quando subiscano il danno in occasione di lavoro e/o servizio operando nei loro confronti l'assicurazione Rco.

I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro e/o servizio.

Sono parificati a tutti gli effetti ai Dipendenti, a titolo esemplificativo e non limitativo, i volontari che svolgono attività presso il Contraente, i terzi che partecipano occasionalmente ai lavori, i collaboratori (quali consulenti, professionisti, ecc.) che svolgono comunque funzioni di carattere continuativo, temporaneo o sporadico per conto del Contraente o comunque all'interno dei locali del

Contraente medesimo.

Sono considerati terzi anche:

- a) i dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) i partecipanti alle attività addetti di altre ditte e/o altri soggetti che a qualsiasi titolo possono trovarsi nell'ambito delle strutture o di esecuzione dei lavori;
- d) i professionisti, i consulenti, i direttori di lavoro ed in genere tutte le persone non soggette alla assicurazione obbligatoria, anche appartenenti ad altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto di lavoro con l'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, purchè non partecipino a lavori per i quali sia richiesta l'assicurazione obbligatoria;
- e) i fornitori/clienti (anche di servizi), comprese società di trasporto, e loro dipendenti che possano prendere parte ai lavori;
- a) gli amministratori dell'azienda assicurata purché non legali rappresentati della medesima;
- b) i consiglieri, deputati e revisori dell'azienda assicurata purché non legali rappresentati della medesima;

Art. 21

RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

21.1) Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

21.2) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

21.3) Veicoli dei dipendenti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

21.4) Mense/Insegne/Fiere/Vigilanza/Cani da guardia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, dalla partecipazione a mostre e fiere, dalla esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non, dalla proprietà ed uso di cani da guardia.

21.5) Carrelli e Macchine Operatrici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 990 del 24.12.69 e successive modifiche.

21.6) Installazione e/o Manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico il cui importo singolo non superi il valore di € 500.000,00.

21.7) R.C. da Committenza lavori

Premesso che l'Assicurato può commissionare, appaltare, sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che la garanzia vale per la responsabilità civile incombente all'assicurato in qualità di committente di dette imprese e/o persone e:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;

l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro;

– la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato.

21.8) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale. La garanzia comprende comunque i danni provocati da malattie in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

21.9) Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

21.10) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

21.11) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

21.12) Danni da furto

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

21.13) Danni alle cose di terzi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

21.14) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere anche ai sensi degli Art. 1783, Art. 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

21.15) Responsabilità Civile personale dei Dipendenti

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'Ente si avvale o di cui debba rispondere a norma di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell'Ente, comprese le incombenze derivanti dal D.lg. 81/2008, Legge 123/2007 e successive modificazioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori ed i loro dipendenti, e tutte le persone fisiche impiegate nelle attività dell'Ente.

21.16) Responsabilità da Incendio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da incendio a terzi.

21.17) Proprietà e/o conduzione di fabbricati

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, strade, impianti, pertinenze, dipendenze, parcheggi, parchi e giardini.

21.18) Mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, a condizioni che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.

21.19) Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a manifestazioni, convegni, riunioni, fiere e mostre, compresi i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate.

21.20) Danni a terzi causati da persone non in rapporto di dipendenza

L'assicurazione s'intende estesa ai danni provocati da persone della cui opera l'Assicurato si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza.

La garanzia è operante a condizione che dal fatto del non dipendente discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 del C.C..

21.21) R.C. committenza lavori di straordinaria manutenzione

L'assicurazione comprende anche i danni a terzi avvenuti durante i lavori di straordinaria manutenzione di fabbricati ed impianti, con l'intesa che, ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante solo per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

21.22) Uffici/Magazzini/Parcheggi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, officine e parcheggi;

21.23) Danni cagionati dai subappaltatori

L'assicurazione s'intende estesa ai danni cagionati a terzi dai subappaltatori, dai cottimisti e dai loro dipendenti.

Qualora i subappaltatori stessi o cottimisti risultino già assicurati in proprio la presente garanzia viene prestata in eccedenza rispetto alle somme assicurate con la polizza specifica e per i massimali indicati nel presente contratto.

21.24) Mezzi di trasporto non a motore

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali a titolo esemplificativo e non limitativo biciclette, tricicli e furgoncini;

21.25) Consegna/Prelievo/Rifornimento

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento;

21.26) Validità oltre il normale orario di lavoro

In deroga a quanto previsto dalle condizioni di assicurazione, le garanzie assicurative prestate dalla presente polizza, sono altresì operanti nel caso in cui i dipendenti (Inail e non Inail) si trovino nell'ambito dell'azienda oltre il normale orario di lavoro.

21.27) Danni a cose di dipendenti

L'assicurazione s'intende estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato stesso, portate o in deposito nell'ambito dell'azienda. Restano comunque esclusi i danni da furto.

21.28) Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli/Impianti Fotovoltaici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica, di impianti fotovoltaici;

21.29) Lavori di pulizia e manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.

21.30) Responsabilità derivante dal D.Lgs 81/2008 e dal D.Lgs N. 494 – 14.08.1996

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dai decreti legislativi N. 81/2008 e N. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

21.32) Responsabilità civile postuma

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni:

1. agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi
2. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati
3. da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati
4. da mancato od imtempistico intervento manutentivo.

L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi entro max. 12 mesi dall'esecuzione dell'intervento, purché il sinistro venga denunciato entro 30 giorni dall'avvenuto accadimento, e comunque non oltre la data di scadenza di polizza. Tale garanzia è prestata con lo scoperto a carico dell'Assicurato del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.500,00, fino alla concorrenza di un massimale di

€ 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

21.33) Progettazione e direzione dei lavori

La garanzia è estesa all'attività di progettazione e direzione dei lavori svolta da dipendenti della Contraente purchè regolarmente abilitati alla professione. La garanzia è prestata per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.

21.34) Gestione dei canali non di proprietà

La garanzia si intende estesa alla gestione dei canali non di proprietà.

21.35) Squadre antincendio

La garanzia comprende la responsabilità per danni derivanti dall'attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio.

21.36) Rottura accidentale dei canali con tracimazione

La garanzia è estesa ai danni conseguenti a rotture accidentali di canali con tracimazione purchè dal fatto ne discenda una responsabilità della Contraente.

21.37) Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

21.38) Inesatta interpretazione norme INAIL

Si conviene tra le parti che l'assicurazione per la R.C.O. conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

21.39) Cessione di lavori in subappalto

Premesso che l'Assicurato può subappaltare parte dei lavori, l'assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato.

21.40) Assicurazione delle malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta dopo il 30.10.2007.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2. per le malattie conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

3. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

21.41) Precisazione

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile per danni arrecati a terzi per fatti commessi dai dipendenti dell'assicurato abilitati per legge ad operare ai sensi della legge 11.02.97 n. 109.

21.42) Danni a terzi causati da lavoratori parasubordinati e prestatori di lavoro temporaneo

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia s'intende estesa ai danni provocati da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del D. Lgs. 38/2000 e da prestatori di lavoro temporaneo, così come definiti dalla L. 196/97 della cui opera l'Assicurato si avvalga, a condizione che dal loro fatto discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile.

21.43) Responsabilità civile personale degli amministratori

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori nonché delle persone cui vengono legittimamente delegate - in nome e per conto dell'Assicurato - funzioni di rappresentanza, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro attività, limitatamente ai danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti di cose.

21.44) Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore/subappaltatore

La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile che, ai sensi del comma 910 della legge 296/2006, possa derivare all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.

21.45) Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

21.46) Tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

21.47) Lavori ai sensi D.Lgs.163/06 e DPR 207/2010 (regolamento attuativo)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs 163/06 (e successive modifiche ed integrazioni). Le imprese esecutrici dei lavori nonché i loro titolari e/o dipendenti sono considerati terzi.

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile personale dei dirigenti, dipendenti e preposti del Contraente/Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi e prestatori di lavoro (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori, Progettista, Responsabile dei Lavori, ed altri incarichi previsti dalle succitate norme.

21.48) scavi, posa e reinterro di opere e installazioni

L'assicurazione comprende la responsabilità civile per danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore.

21.49) - Lavoratori di cui al D. Lgs. di attuazione 276/2003 della Legge 30/2003

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a Terzi da lavoratori di cui al D. Lgs. 276/03 di attuazione alla legge 30/03 (Legge Biagi) dei quali lo stesso assicurato si avvale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.

Si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni a cui sono adibiti, i lavoratori di cui al D. Lgs. di attuazione 276/2003 della Legge 30/2003 dei quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Art. 22

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI

Dall'assicurazione Rct sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuati i seguenti casi, che invece sono compresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:

- ✓ furto perpetrato mediante utilizzo di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività o
- ✓ per sottrazione di cose di terzi riposte in armadi o mobili chiusi a chiave o con lucchetti ovvero riposte presso guardaroba o depositi custoditi dell'Assicurato o appartenenti a qualunque soggetto del cui operato lo stesso debba legalmente rispondere;

2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della Legge n.990/1969, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;

3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento.

Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente a seguito dell'ipotesi di cui sopra, causato da un fatto accidentale ed improvviso e imprevedibile derivante dall'attività desunta dalla Polizza.

5. derivanti a detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;

6. limitatamente alla sola Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o gestione dei fabbricati sono esclusi i danni derivanti:

- da stillicidio;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- dispersione di acqua e rigurgito di fogna, eccetto le conseguenze di una rottura e/o occlusione accidentale di una tubatura o conduttura; questa estensione è prestata con un limite per sinistro e per anno di Euro 150.000,00.

7. perdita finanziaria non conseguente a danni a persone o danni a cose;

8. responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;

9. si conviene tra le parti che dall'Assicurazione sono esclusi i danni derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, ingestione, inalazione e/o esposizione all'asbesto (amianto) o a prodotti contenenti asbesto, inclusa ogni responsabilità derivante dall'asbestosi o ogni altra malattia collegata;

10. si conviene tra le parti che dalla presente assicurazione sono esclusi i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi con qualsiasi atto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al sinistro.

Ai fini della presente esclusione, si conviene che per atto di terrorismo si intende un atto che comprende ma non è limitato a: l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa.

Si escludono anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi con qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione o che in qualsiasi modo sia in relazione a un qualsiasi atto di terrorismo.

Nel caso in cui la Società affermi che in virtù della presente esclusione un'eventuale danno non è coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente appendice risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte

restante avrà piena validità ed effetto;

11. direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità' (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.

Art. 23

ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie R.C.T. e R.C.O. valgono per i danni che avvengono in tutto il mondo.

Art. 24

FRANCHIGIA

Resta convenuto che per ogni sinistro indennizzato resterà a carico del Contraente l'importo della franchigia prevista in polizza. Salvo quanto disposto al precedente comma la Compagnia pagherà tutti i sinistri senza trattenere ai danneggiati la franchigia prevista dal contratto e il Contraente rimborserà semestralmente alla Compagnia, dietro formale richiesta da parte della stessa, l'importo delle franchigie anticipate ai danneggiati.

Art. 25

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori e i clienti, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro.

Art. 26

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata AIB ALL INSURANCE BROKER SRL in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura 15,00% sul premio imponibile.

Art. 27

MASSIMALI, LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La Società, nei limiti dei massimali assicurati ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei seguenti limiti, scoperti e franchigie:

MASSIMALI

RCT - Responsabilità Civile verso Terzi:	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 5.000.000,00 per ogni persona lesa e
	€ 5.000.000,00 per danni a cose/animali
RCO - Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro:	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 1.500.000,00 per persona lesa.

LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

GARANZIA	LIMITI DI RISARCIMENTO	SCOPERTO E/O FRANCHIGIA
Per qualsiasi tipo di danno, salvo che per le franchigie e gli scoperti previste per le garanzie seguenti;		Franchigia di € 750,00 per sinistro
Danni da furto	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia di € 750,00 per sinistro
Danni a cose in consegna e custodia	€ 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia di € 750,00 per sinistro
Danni da incendio	€ 500.000,000 per sinistro	
Danni da inquinamento accidentale	€ 500.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 300.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	Scoperto 10% minimo € 750,00 per sinistro

Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 300.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per sinistro
Danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi	€ 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	Franchigia di € 750,00 per sinistro
Interruzioni e sospensioni di attività	€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per sinistro

Dichiarazione del Contraente Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione qui sotto richiamati:

- Art. 05 Revisione dei prezzi
- Art. 06 Variazioni di rischio
- Art. 10 Obblighi del Contraente in caso di sinistro
- Art. 12 Clausola di recesso
- Art. 13 Foro competente
- Art. 16 Altre Assicurazioni
- Art. 20 Novero dei Terzi
- Art. 22 Esclusioni
- Art. 23 Estensione Territoriale
- Art. 24 Massimali, limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società

Il Contraente

SCHEDA DI OFFERTA INTEGRANTE IL CONTRATTO

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA

PARAMETRI PER IL COLCOLO DEL PREMIO			Tasso Lordo ‰	Premio annuo Lordo
FATTURATO ANTICIPATO	€	5.000.000,00		
PREVENTIVO RETRIBUZIONI ANTICIPATO	€	1.900.000,00		

NOTA BENE: L'IMPORTO OFFERTO SI INTENDE PER ANNO ASSICURATIVO.